

	CONVENZIONE	
	TRA IL COMUNE DI CREMONA E IL CENTRO FUMETTO “ANDREA PAZIENZA”	
	Premesso che:	
	- il Comune di Cremona ha attivato politiche volte a far emergere la creatività, l'originalità, la	
	partecipazione ed il senso di appartenenza alla città e che sostiene e valorizza le competenze	
	giovanili attraverso percorsi di visibilità nei confronti di tutta la cittadinanza, promuovendo iniziative	
	ed eventi nei contesti della creatività, espressività ed informazione. Le progettualità hanno elevato	
	la qualità dell'offerta culturale costruendo solidi legami con il territorio, raccogliendo le proposte	
	senza disperdere le risorse;	
	- il Comune di Cremona promuovere d'intesa con l'Associazione Centro Fumetto “Andrea Pazienza”	
	le seguenti specifiche finalità, stabilite nello Statuto dell'Associazione:	
	a) favorire la fruizione delle opere a fumetti,	
	b) incoraggiare la produzione di opere sperimentali e di giovani autori,	
	c) conservare le opere, promuovendo momenti di studio e di approfondimento sul linguaggio del	
	fumetto ed i suoi autori,	
	d) promuovere la conoscenza del linguaggio del fumetto attraverso iniziative pubbliche e momenti di	
	formazione,	
	e) collaborare alle Politiche Giovanili e Culturali,	
	f) valorizzare l'opera di Andrea Pazienza.	
	Alle suddette finalità, si aggiungono, in quanto compatibili, le seguenti:	
	a) collaborare d'intesa con gli uffici preposti all'attivazione e gestione dei servizi bibliotecari ed	
	interbibliotecari cittadini,	
	b) partecipare alle manifestazioni cittadine, collaborare con le associazioni culturali e di categoria	
	per partecipare o promuovere nuove iniziative nei contesti del divertimento e del tempo libero, con	
	particolare attenzione alle iniziative di carattere culturale ed espressivo che promuovono le	

	competenze giovanili,	
	c) promuovere e incoraggiare la partecipazione alla gestione delle attività, in modo da favorire	
	l'apprendimento o il conferimento di competenze e l'espressione dei propri valori,	
	d) avere cura degli aspetti educativi e aggregativi in tutte le attività e servizi realizzati e promossi.	
	Ricordato che tali orientamenti, insieme alle integrazioni di cui sopra, sono sempre stati presenti	
	nella storia del Centro Fumetto e da sempre condivisi dall'Amministrazione Comunale sin dal 1987:	
	- Il Comune di Cremona, anche in qualità di socio fondatore, riconosce le finalità culturali	
	dell'Associazione Centro Fumetto Andrea Pazienza e si impegna a mantenere e implementare il	
	raccordo con il Sistema Museale cittadino e con la Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese,	
	continuando a riservare particolare attenzione al target giovanile;	
	- Il Comune di Cremona e l'Associazione Centro Fumetto ritengono valore fondamentale la	
	partecipazione attiva dei fruitori del Centro e pertanto si impegnano affinché tutti gli organismi	
	previsti dallo Statuto dell'Associazione operino nel rispetto dei principi democratici.	
	Tutto ciò premesso,	
	tra	
	Comune di Cremona, Codice Fiscale 00297960197, con sede a Cremona in Piazza del Comune, 8,	
	rappresentato dal Direttore del Settore Cultura e Turismo , nata	
	a il , vista la Determinazione Dirigenziale n. del di	
	approvazione dello schema di convenzione e di contratto di comodato gratuito da sottoscrivere tra il	
	Comune di Cremona e l'Associazione Centro Fumetto Andrea Pazienza avente per oggetto i locali	
	posti al piano terreno del Fabbricato di proprietà comunale collocato tra via Ugolani Dati e via	
	Palestro	
	e	
	Centro Fumetto Andrea Pazienza, Codice Fiscale 93038930199, con sede a Cremona in via Palestro	
	17, rappresentato dal Presidente , nato a , il , in forza dei	

	poteri statutari e di quelli conferitigli dall'Assemblea dei Soci del	- copia del
	verbale agli atti del Comune di Cremona	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art.1.(Oggetto) La Convenzione disciplina i rapporti di collaborazione tra il Comune di Cremona e il	
	Centro Fumetto Andrea Pазienza.	
	Art.2.(Finalità) Le finalità sono descritte nelle premesse che fanno parte integrante e sostanziale	
	della presente convenzione.	
	Art. 3. (Durata) La convenzione decorre dal 1 gennaio 2023 e scade il 31 dicembre 2024 .	
	Art. 4. (Obblighi del Comune di Cremona) Il Comune di Cremona si obbliga a :	
	a) fornire gratuitamente la sede del Centro Fumetto Andrea Pазienza stabilita di comune accordo in	
	via Palestro 17, nonché tutti i propri beni mobili presenti attualmente nella sede sopra menzionata,	
	b) fornire a titolo non oneroso ulteriori spazi e locali a supporto di iniziative e funzioni gestionali,	
	c) fornire i suddetti beni mobili e immobili in comodato gratuito,	
	d) supportare anche con proprio personale la realizzazione delle attività ,	
	e) sostenere le spese relative alle utenze elettricità, acqua, riscaldamento, telefonia e connettività,	
	f) partecipare, a norma dell'art. 3 dello statuto, alla gestione tecnica delle attività dell'Associazione	
	tramite un raccordo con l'Amministrazione e il Settore di riferimento,	
	g) concordare con il Centro Fumetto le modalità di intervento ed i progetti a cui collaborare	
	(a titolo di esempio si citano le seguenti manifestazioni e progettualità: Festa del Torrone, Giovedì	
	d'Estate o manifestazioni equivalenti, attività aggregative estive, programmazione culturale	
	espositiva di Santa Maria della Pietà, Salone dello Studente, progetti di Servizio Civile Universale ed	
	Europeo).	
	Art.5. (Obblighi del Centro Fumetto) Il Centro Fumetto deve:	
	a) trasmettere ogni anno il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo e la relazione sulle attività	
	realizzate, deliberati dall'Assemblea dei soci,	

	b) promuovere in ambito nazionale, in occasione di manifestazioni di settore, la città di Cremona, i	
	servizi turistici offerti e i principali eventi culturali ed educativi in programma, in accordo con gli uffici	
	competenti,	
	c) sostenere le spese relative alle pulizie interne alla sede e alla tassa rifiuti (Ta.Ri),	
	d) rimborsare le eventuali spese di missione delle unità lavorative fornite dal Comune di Cremona.	
	Art. 6. (<i>Recesso</i>) Ciascuna parte ha facoltà di recedere anticipatamente dandone avviso all'altra	
	mediante lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima della data di esecuzione del recesso.	
	Art.7.(<i>Efficacia e modifica della convenzione</i>) Qualsiasi modifica alla presente convenzione può aver	
	luogo e può essere prevista con solo atto scritto.	
	Art.8.(<i>Rinnovo</i>) La convenzione potrà essere rinnovata alle medesime condizioni per una durata non	
	superiore a ventiquattro mesi.	
	Art.9.(<i>Spese contrattuali</i>) Le spese contrattuali e quelle relativa all'imposta di bollo e registro sono a	
	carico del Comune di Cremona. La convenzione sarà registrata in caso d'uso.	
	Art.10.(<i>Privacy</i>) Le parti autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in	
	relazione ad adempimenti connessi al rapporto convenzionale.	
	Art.11. (<i>Foro competente</i>) Per qualunque controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione della	
	presente convenzione, il Foro competente sarà quello di Cremona.	
	Art.12. (<i>Rinvio</i>) Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno espresso rinvio	
	delle disposizioni del Codice Civile, alle norme vigenti, alle consuetudini e agli usi locali.	
	Letto e sottoscritto	
	Cremona,	
	COMUNE DI CREMONA	
	ASSOCIAZIONE CENTRO FUMETTO	